



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 37 DEL 26/07/2018

Oggetto: Rettifica provvedimento n. 28 del 29/05/2018

IL SINDACO

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 6 giugno 2000 è stato adottato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha valenza generale in materia di circolazione stradale;

RICHIAMATI il provvedimento n. 28 del 29/05/2018 avente oggetto “*divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t. sulla S.P. 143 tratto tra la Via Debouchè e la S.P. 145 dal Km 6 + 480*” e il nulla – osta della Città Metropolitana 39045/2018 del 28/03/2018 “*Istituzione di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 t tra la Via Vebouchè e la S.P. n. 142 in territorio del Comune di Vinovo*”;

SENTITO all'uopo il Responsabile dell'Unità Operativa 2 in merito agli effettivi chilometri da riportare in ordinanza e la necessità di procedere alla rettifica;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 del 18 luglio 2000;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

Per i motivi in premessa indicati :

ORDINA

La rettifica del provvedimento n. 28 del 29/05/2018 così come segue:

1. Nell'oggetto la dicitura “*S.P. 145 dal Km 7 + 200*” sostituisce la dicitura “*S.P. 145 dal Km 6 + 428*”;
2. Nel precetto al punto 1. la dicitura “*S.P. 145 dal Km 7 + 200*” sostituisce la dicitura “*S.P. 145 dal Km 6 + 428*”

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n.285/92 nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Per quanto previsto dagli artt.21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Responsabile firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e on la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009 (<http://www.comune.vinovo.to.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/200

Vinovo, lì 26/07/2018

IL SINDACO

Dr. Gianfranco GUERRINI*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa